

Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale.

Art. 7

(Pubblicazioni escluse)

1. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente capo:

- a)** le pubblicazioni facenti capo a imprese e organismi di informazione privi dei requisiti di cui all'articolo 6;
- b)** le pubblicazioni concernenti bollettini di stretto carattere interno, annuari, agende e calendari;
- c)** le pubblicazioni aventi un esclusivo carattere tecnico-specialistico, secondo le indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10;
- d)** le pubblicazioni facenti capo a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici;
- e)** le pubblicazioni facenti capo a ordini e categorie professionali, associazioni di categorie economiche, nonché a organizzazioni politiche e sindacali, a enti culturali e associazioni sportive;
- f)** le pubblicazioni periodiche settimanali delle Diocesi del Friuli Venezia Giulia già beneficiarie di contributi regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).